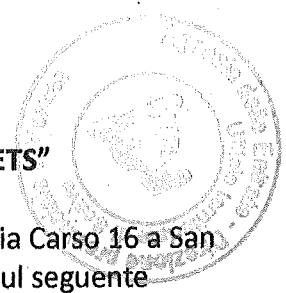


24 FEB. 2023



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA MODIFICA STATUTARIA "AMEntelibera ETS"

In data 20 gennaio, alle ore 18.30 si è riunita presso la sede dell'Associazione in via Carso 16 a San Bonifacio l'Assemblea straordinaria dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore.
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Presidente dell'Associazione, Sig.ra Tecla Soave che, constatato che sono presenti n. 9 soci aventi diritto al voto più 1 socio rappresentato per delega su n. 10 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 5 e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Sig.ra Corradini Anna.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, la Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

La Presidente informa i presenti che per iscriversi al RUNTS è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore (decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.s).

La Presidente prosegue affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per l'iscrizione nella sez. - ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE - assumendo la qualifica di ENTE DEL TERZO SETTORE (IN SIGLA ETS).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e che ne forma parte integrante.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30

La Presidente

Tecla Soave

Il segretario verbalizzante

Anna Corradini

ALLEGATO VERBALE STATUTO "AMEntelibera ETS" (AME: ambiente, mondialità, educazione)

Esente

TG
COSTI
TOTALI
Add (dati del timbro e calendario)

Registrato presso Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Verona
Ufficio Territoriale di Soave

ATI privati Carlo 3 n° 228
Liquidati e *Esente al rusc*
(Art. 82 Comm) 3 e 5 Dps 117/17

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Barbara PARELLI

24 FEB. 2023

STATUTO

Art.1 - Costituzione. Sede

A norma dell'art. 36 e segg. del Codice Civile è costituita un'Associazione - non a scopo di lucro - denominata **"AMEntelibera ETS"** (**AME: Ambiente, Mondialità, Educazione**). L'Associazione ha sede in Carso 16 a San Bonifacio (VR).

L'uso dell'acronimo ETS, obbligatorio nella denominazione e in ogni comunicazione pubblica, è subordinato all'iscrizione del REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE previsto dal decreto leg.vo n.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).

Il consiglio direttivo potrà istituire sedi operative o amministrative anche altrove; l'assemblea dei soci potrà modificare la sede legale senza che ciò costituisca modifica statutaria.

Art.2 - Scopo e oggetto

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via principale, delle *attività* di interesse generale descritte in seguito, in *forma* di produzione o scambio di beni o servizi di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 alle lettere di seguito indicate:

1. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
3. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
4. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
5. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
6. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione intende promuovere modelli di vita rispondenti ad un'ottica di sostenibilità integrata (sostenibilità sociale, culturale, ambientale, economica ed etica), che rivalutino in senso cooperativo i rapporti umani e in senso co-evolutivo il rapporto tra specie umana e natura, creando nel lungo periodo un centro/rete, che organizzi esperienze di turismo di prossimità e percorsi di educazione sostenibile, nell'ottica di promuovere e valorizzare le specificità locali, per divenire in tal senso anche un punto di riferimento come centro di documentazione e aggregazione sociale sul territorio in cui è collocata. L'associazione mira a creare un circuito di esperienze, che porti a conoscere sia la dimensione antropico-culturale che naturalistico-ambientale di uno specifico territorio e permetta di comprendere la stretta relazione che le lega. Le esperienze sul territorio sono volte a valorizzare le specificità ambientali e socio-culturali e si rifanno all'educazione non formale e all'approccio edutainment. L'associazione intende inoltre realizzare percorsi educativi e formativi, che promuovano la sostenibilità integrata, differenziati per target d'età e specifici interessi, da svolgersi in ambito scolastico ed extrascolastico – coinvolgendo quindi anche gli adulti – e coniugabili anche con attività integrate del tempo libero. L'Associazione nello sviluppo delle sue attività considera

2029

fondamentale valorizzare la diversità in un'ottica di partecipazione e condivisione e promuovere la cultura della pace.

Nel perseguire i propri obiettivi l'associazione agirà attraverso la collaborazione e messa in rete di piccole realtà radicate al territorio in cui agiscono, sia in ambito nazionale che internazionale e la condivisione di risorse ed interessi con enti, associazioni ed istituzioni che perseguono le stesse finalità.

L'Associazione si riconosce nel processo di Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

L'associazione potrà inoltre, nei limiti delle previsioni dell'art. 6 del decreto leg.vo n. 117/2017 esercitare attività diverse da quelle di interesse generali sopra indicate comunque secondarie e strumentali alle stesse, deliberate dal Consiglio direttivo, quali a titolo di esempio, l'organizzazione di manifestazioni ed eventi enogastronomici, la diffusione gadget a altro materiale a scopo promozionale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art.3 - Soci/e -

I/le Soci/e sono le persone fisiche, che, condividendo gli scopi dell'Associazione, collaborano alle attività associative e/o usufruiscono dei servizi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Lo status di associato è a carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli art. 13-14-15 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono essere socie anche le persone giuridiche, Enti, associazioni che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività con la loro opera, competenze e conoscenze.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Gli associati/e hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al presidente che metterà a disposizione i libri entro 20 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.4 - Organi Sociali -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il/la Presidente

Handwritten signature

- l'organo di controllo e Revisore legale dei conti, al raggiungimento dei parametri stabiliti dal decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.s

Art.5 - Assemblea -

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e le socie in regola con il pagamento della quota di adesione e che sono iscritti da almeno 7 giorni nel libro degli associati. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale se ricorre per legge.

Spetta all'Assemblea determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Associazione; la determinazione dei programmi operativi dell'Associazione e la verifica della loro attuazione; l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario; l'approvazione della relazione di missione e l'approvazione del bilancio sociale, se obbligatorio per legge; l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo, la delibera di eventuali modifiche dello Statuto; la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali anche promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti, la deliberazione sull'esclusione degli associati; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; la deliberazione dello scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Ogni Socio/a ha diritto di esprimere un solo voto, con la possibilità di delegare un altro/a socio/a se impossibilitato/a a partecipare.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie di modificazione dello statuto o scioglimento sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti e in seconda convocazione le assemblee con qualsiasi numero di soci/e presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti. La convocazione dell'Assemblea avverrà a mezzo lettera, mail, fax purché comprovante la ricezione inviata a tutti i soci dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti.

Art.6 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (TRE) a 5 (CINQUE) membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale.

In particolare: predispone i bilanci annuali di esercizio e il bilancio sociale, qualora ricorra l'obbligo di legge; delibera l'ammissione, la decadenza, il recesso dei soci; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; emana l'eventuale regolamento interno dell'Associazione da approvare in assemblea; determina le quote sociali di adesione e le quote annuali, gli eventuali altri contributi supplementari. Provvede per l'apertura e l'eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari. Istituisce sedi operative e/o amministrative e la modifica della sede legale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto a esprimere un solo voto, senza possibilità di delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti e le delibere sono valide solo in presenza della metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per TRE esercizi sociali e i singoli Consiglieri possono essere rieletti.

Testo

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni specifiche, mediante deliberazione scritta, a un/a Amministratore/trice Delegato/a, ad un Comitato Esecutivo, a un/a Direttore/trice, anche esterni/e al Consiglio stesso, purché Soci.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi del Consiglio Direttivo, i rimanenti componenti hanno la facoltà di eleggere per cooptazione i membri mancanti fino a raggiungere il numero previsto al momento del loro insediamento, in ogni caso informandone tutti i Soci che hanno il diritto di richiedere la convocazione di un'Assemblea che ratifichi a maggioranza tale decisione; qualora entro trenta giorni non ne sia fatta richiesta, si intende ratificata la decisione e l'elezione effettiva. In ogni caso il mandato non può essere prorogato e scade come previsto al momento dell'elezione assembleare. Qualora per qualsivoglia motivo venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero organo è da considerarsi decaduto; in tal caso l'Assemblea, convocata in seduta ordinaria dal Presidente uscente, dovrà procedere entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.

Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti i ruoli di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvederà a eleggere al suo interno un nuovo membro che ricopra tale carica.

Art.7 - Presidente e Vicepresidente -

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell'Associazione e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell'Associazione; può accendere conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell'Associazione. I poteri di firma possono essere delegati ad altro Consigliere per specifici atti o mandati deliberati dal Consiglio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per TRE esercizi e può essere rieletto. In caso di assenza, egli viene sostituito dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

I poteri di firma possono comunque, per singoli atti, quali le operazioni bancarie, essere delegati anche a soci dell'Associazione.

Art.8 - Delibere -

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

Art.9- Organo di controllo -

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge dura quanto il consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Regel

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.10 - Quote

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita dell'Associazione versando la quota associativa annuale e versando eventuali contributi supplementari, partecipando e promuovendo alle iniziative conformi alle finalità dell'Associazione.

Art.11 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio/a deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda il/la richiedente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; la comunicazione di accettazione annotata nel libro soci e deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni.

Il Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio che ha proposto la domanda di ammissione socio può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte; l'assemblea se non appositamente convocata, dovrà deliberare in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dagli articoli 12/13/14. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.12 - Cessazione

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso o per esclusione o per morte.

Art.13 - Recesso

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell'Associazione. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l'accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art.14 - Esclusione

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- d) per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità anagrafica.

Recedendo

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art.15 - Diritti

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso o esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già versate che *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Art. 16 - Volontari/ie

I volontari e le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/le volontari/ie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i/le volontari/ie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 17 - Apporti di lavoro degli associati e/o di terzi

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi e secondo le previsioni dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 anche avvalendosi dei propri associati.

Art.18 - Esercizio Sociale e Bilancio consuntivo/rendiconto economico finanziario e Bilancio sociale

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali e non saranno in alcun modo distribuiti tra i soci, ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il bilancio o rendiconto economico finanziario redatto secondo le disposizioni dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato entro i termini di legge nel Registro Unico del Terzo Settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale se obbligata a redarlo per legge.

Art. 19 - Libri sociali

Redatto

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente che metterà a disposizione i libri entro 20 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

Art. 20 - Patrimonio Sociale - Risorse Economiche – Divieto di distribuzione dell'utile

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle finalità statutarie.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione trae le proprie risorse economiche oltre che dalle quote associative e gli eventuali contributi associativi supplementari richiesti ai soci dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto, secondo le previsioni del decreto leg.vo n. 117/ 2007 , ovvero tramite servizi erogati a soci o terzi, anche in regime di accreditamento, convenzione, contrattualizzazione anche con Pubbliche Amministrazioni nazionali, dell'Unione Europea, straniere, organismi di diritto internazionale; fondi pervenuti a titolo di raccolta fondi, sponsorizzazioni, liberalità e ogni altra modalità ammissibile dal Codice del Terzo Settore.

Tedesca

Art. 22 - Scioglimento e destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione per qualunque causa il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe individuati dall'Assemblea all'atto di scioglimento o, in mancanza di tale decisione, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Su controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e da rapporti con altri Soci o con l'Associazione in relazione alle attività sociali, ciascun Socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitro, amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e, in caso di ulteriore disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.

Art. 24 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.